

Causa Ubeda c. Italia – Prima sezione – 2 luglio 2026 (ricorso 9993/24)

Divieto di trattamento inumani e degradanti – Violenza domestica e di genere – Denuncia da parte della vittima di violenze fisiche e psicologiche a carico suo e dei figli minori – Richiesta di archiviazione da parte della pubblica accusa redatta con frasi stereotipate e svalutanti del pericolo corso dalla vittima – Violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo procedurale – Sussiste.

Diritto alla vita privata e familiare – Violenza domestica e di genere – Procedimento innanzi al tribunale dei minori – Lentezza del procedimento e iniziale diniego di consentire alla vittima di lasciare il Paese con i figli, per riparare in Francia – Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola (sotto il profilo procedurale) il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU) il complessivo comportamento dell'autorità giudiziaria italiana, la quale – dinanzi a una circostanziata denuncia di violenze domestiche e di genere, psicologiche e fisiche – dapprima chiedo l'archiviazione del procedimento (adoperando nel testo della richiesta un linguaggio che tradisce una mentalità stereotipata del ruolo della donna nella coppia e nella famiglia) e poi non provveda ad adottare misure cautelari nei confronti del responsabile delle violenze.

Viola il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) il complessivo comportamento della magistratura italiana (in particolare: il tribunale dei minori), il quale – dinanzi a una circostanziata denuncia di violenze domestiche e di genere, psicologiche e fisiche – dapprima si limiti a disporre la sospensione della responsabilità genitoriale del padre violento ma poi ordini incontri protetti coi minori oggetto delle violenze e autorizzi solo dopo 3 anni la madre e i figli a lasciare la struttura protetta per tornare in Francia.

Fatto. La ricorrente Audrey C. M. Ubeda è una cittadina francese (classe 1983). Si era legata in una relazione con tale G.P. e ne aveva avuto due figli. A partire dal 2018, costui aveva iniziato a usare violenza fisica e psicologica, sia su di lei, sia sui figli minori. Le violenze erano consistite, verso la ricorrente, in maltrattamenti psicologici e violenze sessuali (connotate da modalità particolarmente umilianti); verso i figli minori, schiaffi e colpi di cintura.

Il 16 aprile 2021, la donna si era risolta a denunciare, in modo dettagliato, i fatti alla polizia. Il sostituto procuratore della Repubblica di Napoli aveva ritenuto competente la procura di Benevento e aveva ad essa deferito il caso. Il sostituto procuratore di Benevento aveva avviato sollecitamente le indagini e nel corso di esse la donna con i figli erano stati ricoverati in una struttura protetta (v. n. 9 della sentenza).

Il 5 novembre 2021 la procura della Repubblica di Benevento aveva chiesto l'archiviazione della denuncia, a motivo che i modi bruschi e violenti del padre verso i figli dovevano ritenersi scriminati dal c.d. *ius corrigendi*; mentre le violenze sulla donna potevano ritenersi non rilevanti dal punto di vista penale, perché non era dimostrato che il livello di forza e coercizione usato dall'uomo fosse superiore a quello normalmente adoperato per vincere la resistenza della moglie in questi casi (v. n. 10). Nel dicembre 2021, la donna si era opposta alla richiesta di archiviazione e il GIP di Benevento aveva accolto l'opposizione, ordinando la prosecuzione delle indagini. Nel luglio 2022, la procura della Repubblica aveva chiesto lo svolgimento dell'incidente probatorio, con la nomina di un consulente psicologo. Nel marzo 2023, la procura di Benevento aveva chiesto il rinvio a giudizio di G.P. Quest'ultimo fu effettivamente rinviato a giudizio ma la prima udienza era stata fissata, dapprima, per il 17 settembre 2024 e, poi, per il 14 gennaio 2025.

Nel frattempo, il tribunale dei minori di Napoli (nel maggio 2021) aveva sospeso la responsabilità genitoriale di G.P. e nominato un curatore speciale per i due figli. Durante alcune udienze nel 2022, sebbene la ricorrente e i figli avessero descritto il clima ostile e violento instaurato da G.P. e chiesto l'autorizzazione a lasciare la struttura protetta per fare ritorno in Francia, il tribunale aveva ordinato incontri protetti dei figli col padre. In vista e durante tali incontri protetti, i figli avevano manifestato grandi sofferenze. Gli incontri protetti erano cessati solo nel giugno 2022.

Nel marzo 2024, il tribunale dei minori aveva autorizzato la famiglia a lasciare la struttura protetta e ad andare in Francia per il solo mese di agosto, a patto che poi tornasse a vivere in una proprietà sita in Vallesaccarda, in provincia di Avellino.

Nel maggio 2024, il tribunale dei minori aveva privato definitivamente G.P. della responsabilità genitoriale e la famiglia aveva lasciato la struttura protetta l'8 luglio 2024. Al momento del ricorso, il processo penale non era ancora ripreso. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 8 (diritto alla vita privata e familiare) della Convenzione.

Diritto. La Corte di Strasburgo, in composizione plenaria, accoglie il ricorso sotto entrambi i profili addotti.

Quanto all'art. 3, la Corte ritiene che esso sia stato violato nei confronti della ricorrente Ubeda sotto l'aspetto procedurale, in quanto l'Italia non ha azionato le adeguate procedure di tutela del suo diritto a non subire trattamenti violenti e degradanti. Da questo punto di vista, la Corte si rifà al precedente *Scuderoni c. Italia* del 2025 e osserva che, di per sé, la richiesta di archiviazione formulata inizialmente dalla procura di Benevento sia stata il sintomo di una grave sottovalutazione della situazione denunciata. Durante le indagini, G.P. era rimasto libero e, paradossalmente, era stata la donna con i figli a essere privata della libertà mediante il ricovero nella struttura protetta. Tale ricovero era poi durato per tre anni, senza che fosse autorizzata la partenza per la Francia (v. nn. 88-90). Inoltre, il linguaggio della richiesta di archiviazione era connotato da una visione stereotipata dei rapporti di coppia e familiari, ciò che ha portato alla vittimizzazione secondaria della signora Ubeda (v. nn. 96-97). L'Italia è pertanto venuta meno ai suoi obblighi di protezione, nascenti dal profilo procedurale dell'art. 3 CEDU, il quale risulta pertanto violato.

Quanto al diritto alla vita privata e familiare della madre e dei figli minori, la Corte prende in considerazione il comportamento del tribunale dei minori, che ha chiaramente frainteso e male applicato tutti i principi inerenti al diritto alla bigenitorialità. Infatti, quest'ultimo diritto cede il passo alla necessità di garantire la dignità e l'integrità psicologica dei minori quando questi sono oggetto di violenza (v. n. 111). Sicché, anche il tribunale dei minori ha, di fatto e seriamente, sottovalutato la situazione. Le prime decisioni in ordine agli incontri protetti e al diniego dell'autorizzazione a ritornare in Francia erano state vergate su moduli prestampati dal medesimo tribunale, senza – quindi – un'autonoma analisi critica della fattispecie concreta (v. n. 116). In definitiva, l'atteggiamento burocratico e il ritardo nel consentire alla ricorrente Ubeda e ai suoi figli di lasciare la struttura e di tornare in Francia ha leso il loro diritto alla vita privata e familiare.

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte condanna l'Italia a versare 15 mila euro ciascuno alla madre e ai due figli a titolo di danno morale e a complessivi 15 mila euro a titolo di spese.

Scrive una opinione concorrente la giudice polacca Adamska-Gallant, la quale sottolinea come, in realtà, al comportamento del tribunale dei minori avrebbe potuto essere ascritta anche la violazione dell'art. 3 CEDU, a motivo che anche le determinazioni di tale tribunale hanno dato luogo alla vittimizzazione secondaria della ricorrente.